Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 29 agosto 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, *46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA,* via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1975, n. **417.**

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva sono soppresse.

La sovrimposta di confine sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato e sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è soppressa.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 200 per quintale di prodotto.

Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 250 per quintale di prodotto.

Gli acidi grassi e gli oli acidi di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

Le paste di raffinazione di oli di semi importati dall'estero sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto eccedente il 10 per cento.

I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti, sotto vigilanza finanziaria, dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per l'ulteriore disoleazione con solvente, in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati importati dall'estero sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine sulla quantità fissa di olio prevista dalle note voci della tariffa dei dazi doganali oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

I semi oleosi nonché i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o più di olio, di produzione nazionale o importati dall'estero, se destinati ad uso diverso dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.

Sono esclusi dalla suddetta disciplina gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina per il consumo diretto sono stabilite nella misura di lire 1.000 per quintale di prodotto.

Non è soggetta al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine di cui al comma precedente la margarina destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari presso stabilimenti industriali, laboratori artigiani, pasticcerie, ristoranti e alberghi.

Art. 4.

Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, alle modalità di accertamento e liquidazione del tributo, alla aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina nonché ai vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati:

il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 776, concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili;

il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, ad eccezione del primo comma dell'articolo 5;

il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

la legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina;

l'articolo 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.

Ogni successiva modificazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui al presente articolo deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

Art. 5.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze emanato ai sensi del primo e terzo comma del precedente articolo 4 è soggetto alla pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

In caso di recidiva la misura della pena pecuniaria è raddoppiata.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 4 miliardi e 500 milioni.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza, escluse quelle fiscali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

I certificati speciali di credito, di cui al precedente comma, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fa fronte, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1975.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI — MARCORA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1975, n. **418.**

Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 59, ultimo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma è corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno dell'importo di lire 3.000.

L'importo dell'assegno di cui sopra è aumentato, ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal trentesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'assegno con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1976.

Per i lavoratori di cui al comma secondo i periodi di lavoro prestati nei cantieri sono esclusi dal computo del periodo massimo stabilito per la corresponsione delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria.

Art. 2.

La tutela previdenziale ed assistenziale è assicurata ai lavoratori di cui all'articolo precedente mediante contributi posti a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, determinati nelle seguenti aliquote:

Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti: 10,14%;

Assicurazione contro la tubercolosi: 2,01%;

Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: 0,16%;

Assegni familiari: 5%;

Assicurazione contro le malattie:
assistenza assicurati: 7,50%;
assistenza alle lavoratrici madri: 0,31%;

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro la silicosi: 5%.

I contributi di cui al comma precedente sono versati, da parte degli enti gestori, all'INPS, all'INAM e all'INAIL, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori agli istituti medesimi.

Le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie sono estese ai familiari a carico per i lavoratori subordinati di cui al primo comma.

Per l'individuazione dei familiari si applicano, in conformità della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le norme di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli assegni di cui all'articolo precedente sono presi a base per il calcolo dei contributi assicurativi e assistenziali e delle prestazioni previste dalla presente legge salvo quanto disposto nel comma successivo.

Le prestazioni dovute dall'INAIL, in caso di infortunio, a titolo di rendita di inabilità e di rendita ai superstiti dei lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 1 sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per i lavoratori occupati nella medesima attività alla quale i lavoratori di cui all'articolo 1 sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera della stessa categoria e lavorazione.

Art. 3.

Oltre agli oneri di cui all'articolo 2, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico:

a) i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere assunti dall'ente gestore, nella misura rispettivamente di L. 8.000 e di L. 7.000 giornaliere, misura che potrà essere adeguata ogni biennio con le modalità di cui all'articolo 1;

b) i contributi, entro il limite di 5 unità per cantiere e di L. 4.000 *pro capite* per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;

c) eventuali contributi per le spese di acquisto di materiale. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro il limite di 2 milioni di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo;

d) eventuali contributi, a favore di enti pubblici gestori di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana entro il limite di un milione e con le modalità di cui al precedente punto *c*) per spese di nolo di mezzi meccanici eventualmente occorrenti.

Art. 4.

E' abrogato l'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, numero 424.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1975

LEONE

MORO — TOROS — BUCALOSSI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1975, n. **419**.

Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sè e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Art. 2.

Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile:

a) il coniuge;

b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;

c) i fratelli e le sorelle a carico;

d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purchè abbiano superato i 60 anni di età per l'uomo ed i 55 anni per la donna.

Il limite massimo di età è fissato per le persone di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma fino al 21° anno di età.

Per le stesse persone di cui alle lettere *b*) e *c*), che siano regolarmente iscritte ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.

I limiti di età previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.

Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute semprechè gli stessi risultino a carico del capo famiglia.

Art. 3.

I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonchè la indennità di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per i familiari a carico degli assicurati nonchè per i pensionati di cui all'articolo 1 della presente legge e loro familiari le anzidette indennità sono dovute in misura ridotta alla metà.

Art. 5.

Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, una indennità giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, spetta l'assegno di cura o di sostentamento.

Art. 6.

I primi due commi dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.

Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della

metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione ».

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2 ».

Art. 7.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dai seguenti:

« Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura e di sostentamento, sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.

La misura dei contributi da accreditare è pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10ª della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato ».

Art. 8.

Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 9.

All'articolo 9, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente punto:

« 4) da due membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori tubercolotici più rappresentative a carattere nazionale ».

Art. 10.

L'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative.

La conservazione del posto, salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità.

In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale ».

Art. 11.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — TOROS
— COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. **420**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Cristo Re », in Milano.

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Cristo Re », in Precotto di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. **421**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Benedetto abate, in Folignano, e della erezione della parrocchia di S. Luca evangelista, nello stesso comune.

N. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ascoli Piceno 14 giugno 1974, integrato con dichiarazione del 24 luglio stesso anno, relativo: *a*) alla soppressione della parrocchia di S. Benedetto abate, in frazione S. Benedetto del comune di Folignano (Ascoli Piceno), ed alla incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Gennaro; *b*) alla erezione della parrocchia di S. Luca evangelista, in contrada Pigna dello stesso comune, ed al trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Benedetto abate, con il mutato titolo di S. Luca evangelista.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. **422.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in Conversano.

N. 422. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in Conversano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **423.**

Riconoscimento della personalità giuridica della pia fondazione francescana « Oasi S. Francesco d'Assisi » - Istituto di cultura e di educazione francescana, in Campo di Giove.

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia fondazione francescana « Oasi S. Francesco d'Assisi » - Istituto di cultura e di educazione francescana (I.C.E.F.), in Campo di Giove (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n* 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **424.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della confraternita del Purgatorio e di Maria SS.ma del Carmine, in S. Maria a Vico.

N. 424. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acerra 12 ottobre 1972, integrato con dichiarazione del 28 novembre stesso anno e con altro decreto del 12 gennaio 1973, relativo alla soppressione della confraternita del Purgatorio e di Maria SS.ma del Carmine, in S. Maria a Vico (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. **425.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Opera diocesana S. Alberto vescovo », in Lodi.

N. 425. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « Opera diocesana S. Alberto vescovo », in Lodi (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 69

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1975.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Istituto Franco Tosi, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2656 in data 21 ottobre 1959 la ditta Istituto Franco Tosi fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Chiasserini n. 119, prodotti chimici usati in medicina;

Vista la lettera in data 13 giugno 1975 con la quale la ditta predetta dichiara di aver cessato ogni attività e che gli impianti sono stati smantellati;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto Franco Tosi l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Chiasserini n. 119, concessa con decreto n. 2656 in data 21 ottobre 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(7095)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1975.

Proroga della validità del foglio di via per la circolazione dei veicoli a motore.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni circa la proroga della validità del foglio di via di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1960, n. 14;

Decreta:

Art. 1.

La validità del foglio di via di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14 è prorogata di giorni quaranta, senza particolari formalità.

Art. 2.

Per effetto dell'articolo precedente, i fogli di via già rilasciati o da rilasciare hanno validità complessiva di giorni sessanta decorrenti dalla data del loro rilascio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1975

Il Ministro: MARTINELLI

(7369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 20 Giustizia, foglio n. 391, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 2 maggio 1975 dal sig. Migliardi Francesco, coadiutore dattilografo giudiziario nella procura generale della Repubblica di Bari, avverso la nota provvedimento in data 28 aprile 1975 del Ministero di grazia e giustizia, con la quale gli veniva comunicata la mancata ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di coadiutore superiore giudiziario e, per l'effetto, è stato annullato l'atto impugnato.

(7290)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «497-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione «497-VI», a suo tempo assegnato alla ditta BIDI di De Biasi Bruno & Bellotto Dino, in Vicenza, via Borgo Casale n. 22.

(7172)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «566-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione «566-VI», a suo tempo assegnato alla ditta Aramini Antonio, in Vicenza, via Bevilacqua n. 4.

(7173)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «625-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione «625-VI», a suo tempo assegnato alla ditta Campiello Aldo & Magnon Gino S.d.f., in Torri di Quartesolo, via Piave n. 5.

(7174)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monterenzio

Con decreto 8 febbraio 1975, n. 1047, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del torrente Idice in comune di Monterenzio (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappali 232 (mq 1060); 292 (mq 2020) e 293 (mq 2600), della superficie complessiva di mq 5680 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 1° marzo 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegata proposta di sdemanializzazione 2 marzo 1974, n. 1637 di repertorio, di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(7100)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Teglio

Con decreto 3 aprile 1975, n. 176, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione del fiume Adda in località S. Giacomo del comune di Teglio (Sondrio) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 93, mappale 86, della superficie di mq 1070 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 14 ottobre 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7098)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Margherita Staffora

Con decreto 8 febbraio 1975, n. 1049, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno posto alla confluenza del fosso Vendemiassi con il torrente Staffora in comune di S. Margherita Staffora (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 in fregio al mappale 522, della superficie di mq 800 ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 luglio 1972 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7099)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la terza cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7324)

Vacanza della seconda cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la seconda cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7322)

Vacanza della seconda cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la seconda cattedra di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7323)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Vejano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3153/M)

Autorizzazione al comune di Barbarano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Barbarano Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.998.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3154/M)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Tortorella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.908.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3155/M)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Scala (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3156/M)

Autorizzazione al comune di Pomarance ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Pomarance (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.278.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3157/M)

Autorizzazione al comune di Buti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Buti (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.163.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3158/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.076.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3159/M)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Striano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.306.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3160/M)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Stazzema (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3161/M)

Autorizzazione al comune di Castelnovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3121/M)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.323.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3122/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3123/M)

Autorizzazione al comune di San Polo d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.831.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3124/M)

Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Malalbergo (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3125/M)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3126/M)

Autorizzazione al comune di Carmignano di Brenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Carmignano di Brenta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.428.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3127/M)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Polverara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.921.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3128/M)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.566.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3129/M)

Autorizzazione al comune di Albuzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Albuzzano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.253.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3130/M)

Autorizzazione al comune di Barbianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Barbianello (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3131/M)

Autorizzazione al comune di Borgo San Siro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Borgo San Siro (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.722.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3132/M)

Autorizzazione al comune di Cigognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Cigognola (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3133/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Teco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pieve di Teco (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.451.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3134/M)

Autorizzazione al comune di Camporosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Camporosso (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.384.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3135/M)

Autorizzazione al comune di Limana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Limana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.892.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3136/M)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3137/M)

Autorizzazione al comune di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Sovramonte (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.805.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3138/M)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Castel del Rio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.073.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3139/M)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.269.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3140/M)

Autorizzazione al comune di Vallata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Vallata (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.294.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3141/M)

Autorizzazione al comune di Montù Beccaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Montù Beccaria (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.188.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3142/M)

Autorizzazione al comune di Olevano di Lomellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Olevano di Lomellina (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3143/M)

Autorizzazione al comune di Oliva Gessi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Oliva Gessi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.453.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3144/M)

Autorizzazione al comune di Pinarolo Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pinarolo Po (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3145/M)

Autorizzazione al comune di Tromello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Tromello (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3146/M)

Autorizzazione al comune di Villa Biscossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Villa Biscossi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.393.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3147/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3148/M)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Campomaggiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.757.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3149/M)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Sternatia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.529.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3150/M)

Autorizzazione al comune di Zenevredo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Zenevredo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3151/M)

Autorizzazione al comune di Villanova del Battista ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Villanova del Battista (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.446.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3152/M)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.361.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3162/M)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Torrecuso (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.618.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3163/M)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.906.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3164/M)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.159.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3165/M)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3166/M)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Foglianise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.479.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3167/M)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3168/M)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Frasso Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.272.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3169/M)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3170/M)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.416.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3171/M)

Autorizzazione al comune di Montecalvo Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Montecalvo Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3172/M)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.312.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3173/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Borgo Velino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.229.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3174/M)

Autorizzazione al comune di Casalbore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Casalbore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.822.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3175/M)

Autorizzazione al comune di Pratola Serra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Pratola Serra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3176/M)

Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Buonalbergo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.482.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3177/M)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Castelpoto (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3178/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.466.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3179/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3180/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 25 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	668 —	668 —	666,53	668 —	668 —	666,50	667,95	668 —	668 —	668 —
Dollaro canadese	646,60	646,60	643,50	646,60	647,22	643,40	647,25	646,60	646,60	646,60
Franco svizzero	248,94	248,94	249,50	248,94	249,04	249,50	248,85	248,94	248,94	248,94
Corona danese	111,96	111,96	112,20	111,96	111,90	112,10	111,98	111,96	111,96	111,96
Corona norvegese	121,85	121,85	122,40	121,85	122,45	122,30	121,80	121,85	121,85	121,85
Corona svedese	154,22	154,22	154,80	154,22	154,39	154,90	154,32	154,22	154,22	154,22
Fiorino olandese	253,15	253,15	253,75	253,15	253,17	253,80	253,20	253,15	253,15	253,15
Franco belga	17,439	17,439	17,45	17,439	17,45	17,45	17,44	17,439	17,439	17,43
Franco francese	152,34	152,34	152,75	152,34	152,47	152,80	152,25	152,34	152,34	152,34
Lira sterlina	1407,30	1407,30	1407 —	1407,30	1407 —	1406,80	1407 —	1407,30	1407,30	1407,30
Marco germanico	259,40	259,40	260,40	259,40	259,66	260,10	259,28	259,40	259,40	259,40
Scellino austriaco	36,773	36,773	36,87	36,773	36,40	36,85	36,78	36,773	36,773	36,77
Escudo portoghese	25,30	25,30	25,28	25,30	25,10	25,29	25,31	25,30	25,30	25,30
Peseta spagnola	11,445	11,445	11,45	11,445	11,20	11,42	11,4450	11,445	11,445	11,44
Yen giapponese	2,242	2,242	2,24	2,242	2,202	2,23	2,2420	2,242	2,242	2,24

Media dei titoli del 25 agosto 1975

Rendita 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
» 5 % (Ricostruzione)	97,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,775
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	90,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,925
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,60
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,575
» 6 % » » 1972-87	81,20

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,775
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,05
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,70
» poliennali 7 % 1978	95,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1975

Dollaro USA	667,975
Dollaro canadese	646,925
Franco svizzero	248,895
Corona danese	111,97
Corona norvegese	121,825
Corona svedese	154,27
Fiorino olandese	253,175
Franco belga	17,439
Franco francese	152,295
Lira sterlina	1407,15
Marco germanico	259,34
Scellino austriaco	36,776
Escudo portoghese	25,305
Peseta spagnola	11,445
Yen giapponese	2,242

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 26 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	669,10	669,10	668,93	669,10	669 —	668,05	669 —	669,10	669,10	669,10
Dollaro canadese	647,40	647,40	647 —	647,40	647,38	646,50	647,40	647,40	647,40	647,40
Franco svizzero	248,99	248,99	248,70	248,99	248,88	248,95	248,73	248,99	248,99	248,99
Corona danese	111,63	111,63	111,50	111,63	111,56	111,95	111,62	111,63	111,63	111,63
Corona norvegese	121,54	121,54	121,40	121,54	121,42	121,80	121,49	121,54	121,54	121,54
Corona svedese	153,32	153,32	153,50	153,32	155,38	154,20	153,35	153,32	153,32	153,32
Fiorino olandese	252,83	252,83	252,60	252,83	252,73	253,10	252,77	252,83	252,83	252,83
Franco belga	17,44	17,44	17,45	17,44	17,437	17,45	17,4350	17,44	17,44	17,44
Franco francese	152,20	152,20	151,80	152,20	152,14	152,35	152,12	152,20	152,20	152,20
Lira sterlina	1405,85	1405,85	1406,90	1405,85	1405 —	1407,20	1406 —	1405,85	1405,85	1405,85
Marco germanico	258,65	258,65	258,60	258,65	258,63	259,30	258,55	258,65	258,65	258,65
Scellino austriaco	36,67	36,67	36,70	36,67	36,66	36,75	36,67	36,67	36,67	36;67
Escudo portoghese	25,30	25,30	25,23	25,30	25,152	25,30	25,20	25,30	25,30	25,.30
Peseta spagnola	11,445	11,445	11,4550	11,445	11,445	11,45	11,4450	11,445	11,445	11,44
Yen giapponese	2,245	2,245	2,24	2,245	2,245	2,25	2,2455	2,245	2,245	2,24

Media dei titoli del 26 agosto 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
» 5 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,775
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	90,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,60
» 6 % » » 1970-85	82,75
» 6 % » » 1971-86	81,60
» 6 % » » 1972-87	81,20

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,725
» poliennali 7 % 1978	95,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	669,05
Dollaro canadese	647,40
Franco svizzero	248,86
Corona danese	111,625
Corona norvegese	121,515
Corona svedese	153,335
Fiorino olandese	252,80
Franco belga	17,437
Franco francese	152,16
Lira sterlina	1405,925
Marco germanico	258,60
Scellino austriaco	36,67
Escudo portoghese	25,25
Peseta spagnola	11,445
Yen giapponese	2,245

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Chieri

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 maggio 1975, n. 1992, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Chieri (Torino).

(7121)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Voltaggio

Con decreto del presidente della giunta regionale 13 giugno 1975, n. 2234, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Voltaggio (Alessandria).

(7122)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Avigliana

Con decreto del presidente della giunta regionale 13 giugno 1975, n. 2237, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Avigliana (Torino).

(7123)

Approvazione del piano di zona del comune di Castelnuovo Don Bosco

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 marzo 1975, n. 1014, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelnuovo Don Bosco (Asti).

(7124)

Approvazione del piano di zona del comune di Borgoticino

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° aprile 1975, n. 1188, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Borgoticino (Novara).

(7125)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Feisoglio

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 aprile 1975, n. 1512, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Feisoglio (Cuneo).

(7110)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di quattrocento allievi guardie forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visto il combinato disposto degli articoli 29 del sopracitato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e 6 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sostituito dalla legge 26 luglio 1961, n. 709;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ed avvalendosi della facoltà concessa all'amministrazione dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Per il reclutamento di quattrocento allievi guardie forestali, è indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°. Tale limite è elevato ad anni 33 per le categorie aventi diritto, ai sensi di legge a tale maggiorazione;

c) essere in possesso di licenza di scuola media d'obbligo o di licenza elementare ove all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, gli aspiranti risultino aver già compiuto l'11° anno di età;

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni e difetti;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) avere statura non inferiore a m 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti siano esenti da tare mentali;

h) non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

i) non essere stato destituito da pubblici uffici;

l) non essere stato riformato o espulso da una delle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati; né allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il requisito di cui alla lettera *e*) dovrà inoltre essere mantenuto fino al compimento di due anni di effettivo servizio nel Corpo e quello di cui alla lettera *l*) fino alla data della nomina ad allievo guardia forestale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo il fac-simile allegato al presente decreto, compilate su carta bollata da L. 700, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione XIII - Via Giosuè Carducci, 5 - 00187 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Non saranno accolte le domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito nei precedenti commi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, nonchè, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo

Dovranno altresì indicare l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso. impegnandosi a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata secondo le modalità stabilite dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco: qualora l'aspirante sia militare detta autenticità può essere fatta dal comandante del reparto presso il quale egli presta servizio.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Le domande prive dell'autenticazione della firma del concorrente come quelle nelle quali sia stata omessa la dichiarazione del possesso anche di uno soltanto dei requisiti stabiliti dal precedente art. 2, non saranno accolte.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti e le attestazioni che riterranno utili ai fini del presente concorso:

1) titolo di studio originale o copia notarile su carta da bollo da L. 700.

In sostituzione del titolo di studio originale o della copia notarile del medesimo, può essere presentato un certificato in carta da bollo da L. 700, rilasciato dalla competente autorità scolastica che attesti il possesso del titolo di studio conseguito.

I certificati rilasciati dai capi di scuole o istituti parificati o legalmente riconosciuti, fatta eccezione per quelli di Roma e provincia, devono essere legalizzati dai provveditori agli studi;

2) foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare ovvero copia del documento stesso regolarmente autenticata; sia il foglio matricolare originale che la eventuale copia dovranno essere muniti di marca da bollo da L. 700 debitamente annullata.

Per coloro che stanno prestando servizio militare, il foglio matricolare può essere sostituito da un certificato su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal comandante del reparto, dal quale risulti che l'interessato trovasi alle armi per adempiere agli obblighi di leva.

Gli aspiranti che sono stati sottoposti a visita di leva ma non ancora avviati alle armi, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'esito di leva.

Coloro che non siano stati ancora chiamati dal consiglio di leva, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'iscrizione nelle liste di leva.

La copia del foglio matricolare e l'esito di leva non possono essere sostituiti dal foglio di congedo e debbono essere, analogamente al certificato di iscrizione nelle liste di leva, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora anche uno soltanto dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo risulti non redatto in conformità delle norme indicate o manchi del tutto, la relativa domanda non sarà accolta;

3) eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti per la riserva del posto e per la preferenza in graduatoria, nonchè per il diritto alla maggiorazione del limite di età;

4) eventuali documenti atti a dimostrare che l'aspirante ha speciali attitudini al servizio forestale, sia per attività e mansioni svolte nel settore forestale, sia per particolari doti fisiche, sia per risultati di valore nazionale nelle diverse discipline sportive;

5) eventuali titoli di studio ed attestati di specializzazione che abbiano particolare attinenza con il servizio forestale.

Quanto richiesto al n. 3) del presente articolo, dovrà essere documentato come segue:

a) per i profughi: una attestazione in bollo da L. 700 del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo e, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

b) per gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, su carta da bollo da L. 700;

c) per gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 700 rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

d) per gli orfani dei caduti sul lavoro: un certificato in bollo da L. 700 rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate: un certificato in bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra nonchè la categoria di pensione cui fruisce il genitore ovvero uno dei seguenti documenti:

un attestato, in bollo da L. 700, dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione;

il decreto di concessione della pensione;

la dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido per servizio nonché la categoria di pensione di cui fruisce il genitore ovvero uno dei seguenti documenti:

il decreto di concessione della pensione;

il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione di appartenenza del genitore;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro: un certificato in bollo da L. 700 rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro nonchè il relativo grado di riduzione della capacità lavorativa.

Gli orfani dei caduti di guerra o per fatti di guerra, gli orfani dei caduti per servizio e gli orfani dei caduti sul lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante oltre l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alla precedente lettera *g*), un certificato in carta da bollo rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante oltre l'iscrizione nell'apposito elenco istituito con la citata legge n. 482/1968, anche il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

I figli dei caduti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *e*), *f*), e *g*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I titoli attitudinali di cui al quarto comma del presente articolo riguardanti l'attività e mansioni svolte dai candidati nel settore forestale sia presso privati che enti locali o presso le amministrazioni forestali dello Stato e delle regioni (quali ad esempio operai addetti a utilizzazioni boschive, rimboschimenti, ricostituzioni boschive, rinsaldamenti, miglioramento pascoli, sistemazioni idraulico forestali, piani di assestamento, lotta contro i parassiti forestali, coltura vivai forestali) o come guardie comunali o campestri, guardia caccia o guardia pesca, guardie giurate forestali, istruttori e aiuto istruttori in cantieri di rimboschimento, ecc., dovranno essere documentate con attestati rilasciati dal datore di lavoro sia esso un privato oppure un ente, su carta da bollo da L. 700 e con firma debitamente autenticata.

Per quanto concerne specificatamente l'attività svolta alle dipendenze dell'amministrazione forestale dello Stato e delle regioni, le certificazioni potranno essere rilasciate esclusivamente da funzionari della carriera direttiva, su carta da bollo da L. 700. In tali casi non sono necessarie le autenticazioni delle firme.

Il servizio militare prestato o in corso nelle truppe alpine è considerato titolo attitudinale, sempre ai sensi del quarto comma dell'art. 4.

I titoli attitudinali nelle discipline sportive di cui al quarto comma dell'art. 4 dovranno essere attestati dalle rispettive federazioni nazionali centrali e dal centro sportivo del Corpo forestale dello Stato, con certificato in carta da bollo da L. 700, con firma regolarmente autenticata, comprovante che il concorrente fa parte di squadre nazionali oppure ha conseguito, in gare a livello nazionale, da elencare specificatamente, risultati di valore con indicazione del piazzamento.

L'iscrizione nelle squadre di soccorso alpino, i brevetti di guida alpina, di maestro di sci o di roccia costituiscono altresì titoli attitudinali. Le dichiarazioni relative in carta da bollo da L. 700 dovranno essere rilasciate dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), dal C.A.I. o da altri organismi parimenti qualificati.

Ogni altro elemento che, a norma delle disposizioni vigenti costituisca titolo a particolari benefici, dovrà essere comprovato mediante l'esibizione di documenti idonei su carta da bollo da L. 700.

Le firme di chi sottoscrive i documenti di cui ai commi precedenti, devono essere legalizzate con le modalità stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte in calce a documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni.

I documenti di cui al presente articolo, ove non allegati alla domanda di ammissione al concorso saranno ritenuti validi, solo se inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini fissati per la presentazione della domanda stessa.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6

La commissione di cui al precedente articolo, previo esame delle domande pervenute, formerà una graduatoria di merito prendendo in considerazione i titoli di studio esibiti nonchè quelli attitudinali.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la commissione terrà conto del diritto alla riserva del posto previsto dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

La stessa commissione procederà inoltre all'accertamento della idoneità culturale.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica presso gli ospedali militari per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale. L'esito di tale visita medica è inappellabile da parte dei candidati.

I dichiarati idonei alla visita medica dovranno superare una prova pratica di scrittura sotto dettato che sarà effettuata in una o più sedi per l'accertamento della idoneità culturale.

La data e la località ove sarà effettuata la prova pratica di scrittura sotto dettato verrà portata a conoscenza di ogni singolo interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data stessa.

Il giudizio della prova di esame è definitivo ed insindacabile.

E' facoltà dell'amministrazione ricoprire i posti che si rendessero vacanti per inidoneità fisica, per non aver superato la prova scritta, per rinuncia o mancata presentazione od infine per difetto dei requisiti richiesti, con altrettanti aspiranti seguendo l'ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Gli idonei sia alla visita medica che alla prova di scrittura sotto dettato avranno comunicazione diretta e dovranno fare pervenire i documenti sotto elencati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione XIII - Via Giosuè Carducci, 5 - 00187 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza (il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma):

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 700 rilasciato dal comune di origine. Qualora il candidato sia nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, l'estratto, sempre in bollo da L. 700, dovrà essere rilasciato dal comune presso il quale l'atto medesimo è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. Il documento non può essere sostituito dal certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di stato libero rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 700; per i vedovi detto certificato dovrà contenere l'annotazione che non hanno prole;

5) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 700 con firma e fotografia del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art 9.

I vincitori del concorso verranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso di istruzione professionale.

Prima dell'inizio del corso l'amministrazione si riserva la facoltà di accertare il mantenimento della idoneità fisica degli allievi guardie.

A parte quanto previsto al secondo comma del presente articolo, è condizione indispensabile che ciascun candidato, alla data di nomina ad allievo guardia, non risulti riformato da una delle Forze armate dello Stato e Corpi militarmente organizzati.

Per coloro che non siano riconosciuti idonei viene revocata la nomina ad allievo guardia. In questo caso l'amministrazione corrisponderà le spese del viaggio per il rientro al luogo di provenienza e le relative indennità.

Art. 10.

Al termine del corso di istruzione professionale di cui all'articolo precedente gli allievi guardie dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove scritte ed orali, nonchè in una prova pratica intesa ad accertare l'attitudine al servizio forestale. Tutti coloro che supereranno le prove verranno nominati, nell'ordine della graduatoria di merito risultante dagli esiti delle prove stesse guardie forestali; dopo prestazione del prescritto giuramento e sottoscrizione di una ferma di tre anni a decorrere dalla data di nomina ad allievo guardia.

Coloro che durante lo svolgimento del corso non diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale; potranno essere dimessi in qualsiasi momento e verranno esclusi dal partecipare ai successivi concorsi nel Corpo forestale dello Stato.

Gli allievi sono soggetti, per tutto quanto riguarda disciplina ed istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola del Corpo forestale dello Stato.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 43

Fac-simile di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione XIII - Via Giosuè Carducci n. 5 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (comune e provincia di nascita) il . . . . (data di nascita) domiciliato in . . . . chiede di partecipare al concorso per il reclutamento di quattrocento allievi guardie forestali.

All'uopo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall'art. 2 del bando stesso:

a) essere cittadino italiano di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°;

c) essere in possesso del titolo di studio prescritto;

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni e difetti;

e) essere celibe o vedovo senza prole;

f) avere statura non inferiore a m 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti sono esenti da tare mentali;

h) non aver subìto condanne penali per delitti dolosi;

i) non essere stato destituito da pubblici uffici;

l) non essere stato riformato o espulso da una delle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati né allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1) . . . . (titolo di studio);

2) . . . . (copia del foglio matricolare militare o certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva);

3) . . . .

4) . . . .

(data) . . . .

Firma dell'aspirante

. . . .

Autenticazione della firma del concorrente secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e precisamente del funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

N.B. — Si richiama l'attenzione sulla inderogabile necessità che il candidato dichiari nella domanda, uno per uno, il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso come indicato nel fac-simile sopra riportato.

L'omissione anche di una sola risposta comporta la nullità della domanda stessa.

In dipendenza delle modalità secondo le quali si svolge il concorso, è opportuno che i candidati, nel loro stesso interesse, presentino il titolo di studio più elevato, riconosciuto dallo Stato, del quale siano in possesso.

(7231)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni ed integrazioni all'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visti i propri decreti in data 8 novembre 1971, 28 gennaio 1972, 2 maggio 1972, 2 aprile 1973, 2 marzo 1974 che predispongono l'elenco dei direttori sanitari, idonei ai sensi dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1971, 21 aprile 1972, 5 giugno 1972, 28 giugno 1973 e 2 aprile 1974;

Visto, che il dott. Beatrice Lorenzo, incluso al n. 20 del citato elenco come idoneo ai termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per ospedali provinciali, ha presentato ulteriore documentata istanza tendente ad ottenere l'inclusione tra i direttori sanitari che alla data dell'8 maggio 1969 prestavano servizio di ruolo in ospedali provinciali;

Visto che il dott. Cominelli Antonio, incluso al n. 83 come idoneo ai termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per ospedali regionali ha presentato ulteriore documentata istanza al fine di essere incluso anche per ospedali provinciali, avendo conseguito l'idoneità a termini del citato regio decreto del 1938 presso l'ospedale civile di S. Donà di Piave, classificato all'epoca del bando di seconda categoria;

Accertato che al n. 148 dell'elenco è stato erroneamente indicato come «Ghio Tommaso» il nominativo del dott. «Ghio Tomaso»;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal prof. Agazia Lionello, nato a Venezia il 21 novembre 1921, da cui risulta che alla data dell'8 maggio 1969 prestava servizio di ruolo in qualità di direttore sanitario presso l'ospedale specializzato regionale «De Giovanni» di Venezia;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Masoni Sandro, nato a Reggio Emilia il 26 settembre 1924, attestante che a seguito del conseguimento dell'idoneità a direttore sanitario in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, il predetto rivestiva la qualifica di direttore sanitario di ruolo presso gli istituti ospedalieri di Modena alla data dell'8 maggio 1969;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal prof. Saccani Carlo Felice, nato a Poviglio il 17 novembre 1928, il quale a seguito di concorso riservato, rivestiva, alla data dell'8 maggio 1969, la qualifica di direttore sanitario di ruolo presso l'ospedale maggiore di Milano;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Santacroce Giorgio, nato a Sassari il 18 maggio 1935, attestante il conseguimento dell'idoneità nella più volte citata qualifica in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile «Umberto I» di Nocera Inferiore, classificato all'epoca del bando di seconda categoria;

Considerato che occorre procedere alla modifica ed all'integrazione dell'elenco dei direttori sanitari, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per motivi in premessa illustrati, l'elenco dei direttori sanitari, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1971 è così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
20. Beatrice Lorenzo	Salerno - 12 novembre 1926			si			si	
83. Cominelli Antonio	Roma - 20 dicembre 1925					si	si	
148. Ghio Tomaso	Sassari - 27 ottobre 1926		si					

Art. 2.

Per motivi in premessa illustrati, all'elenco dei direttori sanitari, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1971, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
373. Agazia Lionello	Venezia - 21 novembre 1921		si					
374. Masoni Sandro	Reggio Emilia - 26 settembre 1924		si			si		
375. Saccani Carlo Felice	Poviglio - 17 novembre 1928		si					
376. Santacroce Giorgio	Sassari - 18 maggio 1935						si	

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6900)

OSPEDALE GENERALE REGIONALE «UMBERTO I» DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale

L'ospedale civile « Umberto I » di Ancona bandisce pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Termine di scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Richiedere copia del bando di concorso all'ente.

(7271)

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina del lavoro, con annesso centro di igiene industriale, per l'insegnamento universitario di medicina del lavoro.

L'ospedale civile « Umberto I » di Ancona bandisce pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento ad un posto di aiuto della divisione di medicina del lavoro, con annesso centro di igiene industriale, per l'insegnamento universitario di medicina del lavoro.

Termine di scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Richiedere copia del bando di concorso all'ente.

(7272)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. ANNUNZIATA» DI SAVIGLIANO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario indetto con deliberazione 21 maggio 1974, n. 262.

La nuova scadenza è fissata nelle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ulteriori informazioni e copie del bando di concorso potranno essere fornite dall'ufficio del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(7356)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Avviso di concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti:

un aiuto della divisione cardiologica;
un aiuto della divisione neurologica;
un aiuto del reparto lungodegenti;
tre assistenti della divisione cardiologica;
un assistente del centro trasfusionale;
due assistenti del servizio di emodialisi;
un assistente della divisione neurologica;
un assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;
un assistente della divisione di neurochirurgia;
un assistente della divisione di urologia;
un assistente dell'ambulatorio odontoiatrico;
un assistente del laboratorio di microbiologia e virologia;
un vice direttore sanitario.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente che, a richiesta, trasmetterà copia del bando di concorso.

(7246)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1975, n. **25**.

Provvedimenti finanziari relativi all'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 1° *luglio* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1975, n. **26**.

Istituzione della soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 1° *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la « Soprintendenza provinciale ai beni culturali », quale organo dell'amministrazione provinciale per la tutela e conservazione dei beni del patrimonio storico, artistico e popolare.

Nella materia di cui al comma precedente, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, tutte le funzioni attribuite dalle disposizioni delle sottoelencate leggi, in quanto applicabili, agli organi periferici dello Stato, ai sensi dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitate dal soprintendente provinciale ai beni culturali e quelle attribuite dalle stesse disposizioni agli organi centrali dello Stato sono esercitate dalla giunta provinciale, salvo quanto disposto dai successivi articoli 3 e 4:

legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni: « Tutela delle cose di interesse artistico e storico »;

legge 21 dicembre 1961, n. 1552: « Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico »;

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409: « Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato », limitatamente agli articoli 1, 20 e 22, nonché al titolo IV in ordine agli enti pubblici locali ed ai privati.

Contro i provvedimenti del soprintendente provinciale ai beni culturali, adottati ai sensi del comma precedente, è ammesso, entro 30 giorni dalla loro comunicazione, ricorso alla giunta provinciale.

Art. 2.

La soprintendenza provinciale ai beni culturali si articola nei seguenti servizi:

1) antichità e belle arti;
2) etnografia e toponomastica;
3) archivi e biblioteche storiche.

Art. 3.

Per i servizi di cui all'articolo precedente, sono istituite presso l'amministrazione provinciale le seguenti consulte:

1) consulta per le antichità e le belle arti, composta:

a) dall'assessore provinciale competente per la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, quale presidente;

b) da un professore universitario di discipline archeologiche o di storia dell'arte medioevale e moderna, che può essere scelto anche tra docenti di università dell'area culturale di lingua tedesca;

c) da un architetto, scelto dalla giunta provinciale tra una terna proposta dall'ordine provinciale degli architetti;

d) da un insegnante di storia dell'arte di una scuola media superiore, scelto dalla giunta provinciale tra terne proposte per i due maggiori gruppi linguistici dagli insegnanti di storia dell'arte delle rispettive scuole medie superiori della provincia;

e) da due esperti nominati dalla giunta provinciale, di cui uno su designazione della curia vescovile di Bolzano-Bressanone;

2) consulta per l'etnografia e la toponomastica, composta:

a) dall'assessore provinciale competente, quale presidente;

b) da un professore universitario di etnografia o di toponomastica, che può essere scelto anche tra docenti di università dell'area culturale di lingua tedesca;

c) da tre esperti, di cui almeno uno in materia etnografica e uno in materia di toponomastica; uno degli esperti deve appartenere al gruppo linguistico ladino;

d) da un rappresentante della federazione provinciale per la tutela del paesaggio (Landesverband für Heimatpflege in Südtirol), scelto dalla giunta provinciale tra una terna proposta da detta federazione;

e) da un rappresentante della sezione di Bolzano dell'associazione « Italia nostra », scelto dalla giunta provinciale tra una terna proposta da detta sezione;

3) consulta per gli archivi e le biblioteche storiche, composta:

a) dall'assessore provinciale competente, quale presidente;

b) da un esperto in archivistica;

c) da un esperto in biblioteconomia storica;

d) da un esperto designato dalla curia vescovile di Bolzano-Bressanone.

Uno degli esperti di cui alle lettere *b*) e *c*) del punto 3) può essere scelto anche tra persone qualificate dell'area culturale di lingua tedesca.

La giunta provinciale deve sentire le consulte, di cui al presente articolo, ogni qualvolta, in base alle leggi dello Stato richiamate all'art. 1 della presente legge, è richiesto il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti o delle sue sezioni, ovvero il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche rispettivamente del Consiglio superiore degli archivi, e quando essa decide in sede di ricorso ai sensi degli articoli 1, 4 e 5 della presente legge.

La composizione delle consulte di cui al presente articolo deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale. Le consulte sono nominate per la durata della legislatura con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

Funge da segretario delle consulte un funzionario dell'amministrazione provinciale.

Il soprintendente provinciale ai beni culturali, di cui all'art. 1 della presente legge, interviene alle sedute delle consulte su richiesta del presidente della consulta stessa, senza diritto di voto.

Ai membri delle consulte sono corrisposti, in quanto spettino, i gettoni di presenza, le spese di viaggio e il trattamento di missione, secondo le modalità previste dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

In deroga alle norme della legge indicata nel comma precedente, la misura dei compensi da corrispondere ai professori universitari, nonché agli esperti, membri delle consulte, che risiedano fuori provincia o all'estero, viene fissata con apposita deliberazione della giunta provinciale.

Art. 4.

La composizione della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene così integrata:

« 7) dal soprintendente provinciale ai beni culturali o dal suo delegato ».

Il punto 5) del primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

« 5) da un esperto in materia di patrimonio storico, artistico e popolare ».

I provvedimenti del soprintendente provinciale ai beni culturali, concernenti cose immobili giacenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, previste dagli articoli 4, 10 e 23 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, vengono adottati previo parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio di cui all'art. 1 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37.

Qualora il soprintendente provinciale ai beni culturali intenda adottare il proprio provvedimento in difformità dal parere della commissione di cui al terzo comma del presente articolo, presupposto indispensabile per l'emanazione dell'atto è il parere favorevole congiuntamente espresso dagli assessori cui sono affidate le materie della tutela del paesaggio e dei beni culturali.

Contro i provvedimenti del soprintendente provinciale ai beni culturali, adottati ai sensi del terzo comma, gli interessati possono ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, qualora si tratti di questioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, al collegio di tutela del paesaggio di cui all'art. 9 della stessa legge, e qualora si tratti di questioni di cui all'art. 12 della stessa legge alla giunta provinciale, che decide in via definitiva sentita la consulta per le antichità e belle arti, di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

La denominazione di strade e piazze pubbliche, l'intitolazione di edifici pubblici e l'erezione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di monumenti sono autorizzate dal soprintendente provinciale ai beni culturali, su conforme parere di apposita commissione composta come segue:

a) dal soprintendente provinciale ai beni culturali, quale presidente;

b) da un esperto nominato dalla giunta provinciale;

c) dal sindaco o un suo delegato del comune territorialmente interessato.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata al nome di persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

La disposizione del precedente comma non si applica ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, nè a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori, nè si applica nei riguardi dei caduti in guerra.

E' in facoltà della giunta provinciale di consentire la deroga alle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo in casi eccezionali, quando si tratti di persone particolarmente benemerite nei riguardi della collettività.

Contro i provvedimenti del soprintendente provinciale ai beni culturali, di cui al primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data della loro comunicazione, la quale decide in via definitiva sentita la consulta per l'etnografia e la toponomastica.

Per la composizione della commissione, di cui al primo comma del presente articolo, per il segretario della commissione e per i compensi valgono le disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge.

Le leggi provinciali 12 agosto 1958, n. 5, nonchè 8 giugno 1962, n. 6, sono abrogate.

Art. 6.

E' istituito il ruolo speciale della carriera direttiva della soprintendenza provinciale ai beni culturali. Le dotazioni organiche di ciascuna qualifica ed i titoli di studio richiesti per l'assunzione in ruolo sono stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo suindicato sono quelli previsti dal vigente ordinamento del personale provinciale.

Agli uffici della soprintendenza provinciale ai beni culturali è, inoltre, assegnato un congruo numero di impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del ruolo amministrativo.

Per l'espletamento di compiti di prevalente natura tecnica il soprintendente provinciale ai beni culturali potrà avvalersi anche della collaborazione del personale del ruolo speciale dei servizi tecnici.

Su richiesta del soprintendente, la giunta provinciale potrà autorizzare prestazioni specifiche di natura tecnica anche da parte di liberi professionisti, stabilendone il compenso globale con la stessa deliberazione d'incarico.

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 7.

Il personale incaricato ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo, purchè in possesso di uno dei titoli di studio e degli altri requisiti richiesti per l'accesso al ruolo stesso, nel rispetto delle norme che regolano il servizio di prova.

L'inquadramento del personale di cui al comma precedente sarà effettuato previo espletamento di un esame di idoneità da svolgersi secondo i criteri che saranno fissati con deliberazione della giunta provinciale.

Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità gli interessati devono presentare domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti degli impiegati che conseguiranno l'inquadramento in ruolo ai sensi del presente articolo, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 68, lettera *a*), della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32.

Per la prima copertura del posto di soprintendente provinciale ai beni culturali si provvede ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Fino a che non si sarà provveduto diversamente con legge provinciale, il funzionario addetto ai servizi per l'etnografia sarà incaricato della direzione dell'istituendo museo etnografico.

I posti rimasti conferibili nella qualifica iniziale del ruolo, dopo gli inquadramenti effettuati ai sensi del presente articolo, potranno essere coperti fino all'espletamento dei relativi concorsi pubblici, mediante assunzione di personale provvisorio in possesso dei requisiti richiesti per il personale di ruolo.

Il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale di detto personale è quello previsto per gli impiegati assunti ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni. Le assunzioni di cui al comma precedente sono disposte in eccedenza a quelle stabilite per il personale temporaneo.

Art. 8.

Il personale delle carriere di concetto ed esecutiva, nonchè il personale di custodia di musei e gallerie, siti in provincia di Bolzano e di competenza provinciale, dei ruoli statali delle soprintendenze alle antichità o ai monumenti e gallerie, che abbia conseguito la nomina in ruolo a seguito di pubblico concorso e che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso la soppressa soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento, può, su domanda, essere inquadrato nelle corrispondenti carriere dei ruoli provinciali con la stessa qualifica rivestita nei ruoli di provenienza e con l'anzianità maturata o riconosciuta nella medesima, previo accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Ai fini di cui al comma precedente gli interessati devono produrre documentata istanza, in carta legale, alla giunta provinciale, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento del personale contemplato nel presente articolo può essere disposto anche in soprannumero alle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli, mentre l'ulteriore progressione in carriera avverrà secondo l'ordinamento del personale provinciale.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge la spesa massima annuale è prevista in lire 50 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari 1975 e successivi saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.

Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

Cap. 20. — Assegni al personale compresi oneri previdenziali ed assistenziali . . . . . . L. 40.000.000

Cap. 390. — Spese per la gestione della soprintendenza provinciale ai beni culturali . . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 50.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 50.000.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 giugno 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

TABELLA RELATIVA AL RUOLO SPECIALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLA SOPRINTENDENZA PROVINCIALE AI BENI CULTURALI.

Grado provinciale	Qualifica	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
			—	—
II/A	Soprintendente	1	530	—
			487	6
			455	4
III/A	Direttore di divisione . .	3	426	4
			387	2
IV/A	Direttore di sezione . .	4	307	4
V/A	Consigliere		257	2(1)

(1) Ridotti ad 1 per il personale addetto ai servizi degli archivi e biblioteche storiche e per il personale in possesso di laurea in architettura.

Titoli di studio richiesti per l'assunzione in ruolo:

a) per gli impiegati addetti ai servizi degli archivi e biblioteche storiche: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in lettere ad indirizzo classico o moderno o in istoria o in filosofia oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguito presso le facoltà di magistero ovvero titoli equipollenti; oltre ai titoli citati gli impiegati devono essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, conseguito presso la scuola degli archivi di Stato o nelle università o istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all'estero e riconosciuto corrispondente;

b) per gli impiegati addetti agli altri servizi: diploma di laurea in lettere ad indirizzo classico o moderno o in architettura.

Il bando di concorso preciserà, di volta in volta, il titolo accademico richiesto per la partecipazione.

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1975, **n. 27.**

Piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del 1º luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano triennale di finanziamento
Modalità dell'intervento

Per favorire, nell'ambito provinciale, la ripresa dell'economia e la conservazione dei livelli di occupazione, la provincia interviene, per il triennio 1975-77, con un piano straordinario di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

L'intervento finanziario della provincia si attua mediante concessione di contributi in capitale, a fondo perduto, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle opere.

L'ammontare del sussidio può estendersi all'intera spesa.

Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977 saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.

Art. 2.

Opere finanziabili

Le somme stanziate sono destinate a finanziare l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi fra enti pubblici locali:

a) strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;

b) acquedotti locali e comprensoriali;

c) opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;

d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonchè per l'illuminazione pubblica;

e) opere di edilizia scolastica, compreso l'arredamento;

f) edifici di culto;

g) opere a finalità di assistenza sociale;

h) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;

i) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;

l) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;

m) edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, di cui al primo comma, destinati a servizi pubblici;

n) cimiteri.

Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente, nonché l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse.

Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per opere già finanziate parzialmente in base ad altre leggi.

Art. 3.

Opere interessanti singoli comuni
Criteri di suddivisione del fondo

Una quota pari al 50 % del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere di esclusivo interesse dei singoli comuni.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale determina le somme spettanti a ciascun comune, adottando i seguenti criteri:

1) un ventesimo in parti uguali tra tutti i comuni;

2) la rimanente somma:

a) per il 45 % in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun comune, quale risulta dai più recenti dati ufficiali pubblicati dall'Istituto centrale di statistica;

b) per il 55 % in proporzione alla superficie di ciascun comune con il limite massimo di un ettaro per abitante.

La ripartizione effettuata a norma del comma precedente è valida per i tre esercizi finanziari contemplati dal piano.

Il totale delle somme assegnate ai singoli comuni, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della giunta provinciale.

Fino all'entrata in vigore di piani generali o di settore, è riservata ai comuni la decisione sull'impiego delle somme loro assegnate.

Art. 4.

Opere interessanti più comuni

Una quota pari al 30 % del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere che interessano più comuni. Fra queste ultime si intendono comunque comprese le scuole medie pubbliche d'obbligo.

Entro lo stesso termine ed adottando i medesimi criteri di suddivisione stabiliti al secondo comma dell'art. 3, la giunta provinciale determina le quote da impiegare nel territorio di ciascuna comunità comprensoriale. Dette quote sono pari alla somma delle assegnazioni spettanti ai comuni facenti parte della comunità e sono anch'esse valide per l'intero triennio contemplato dal piano.

Il totale delle somme riferite alle singole comunità comprensoriali, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della giunta provinciale.

Le comunità comprensoriali conosciuto l'ammontare delle somme da impiegare nei rispettivi territori, nei sessanta giorni successivi alla data della comunicazione, propongono alla giunta provinciale un piano di utilizzazione dei contributi provinciali su base comprensoriale. Per il primo anno i sessanta giorni si intendono decorrenti dalla data di costituzione delle assemblee delle comunità di valle.

Trascorso il termine fissato al precedente comma, la giunta provinciale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalle comunità comprensoriali, approva i piani comprensoriali definitivi delle opere intercomunali finanziabili con l'apposita quota del fondo.

Per la realizzazione dell'opera i comuni individuati possono affidare l'esecuzione dei lavori al comune sede dell'opera, provvedendo in tal caso a definire, con apposite convenzioni, i reciproci rapporti, ivi compresa l'attribuzione degli oneri derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera. In caso di mancato accordo, sarà costituito un consorzio obbligatorio.

Art. 5.

Opere necessarie ed urgenti

La rimanente quota del 20 % del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata con deliberazione della giunta provinciale al finanziamento di quelle opere che, prescindendo dai criteri di suddivisione di cui all'art. 3, sono reputate, a discrezione della giunta provinciale, necessarie ed urgenti e che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione economica del comune.

Con questa quota del fondo è altresì consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già concessi ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, ove si renda necessario operare interventi compensativi in favore di quei comuni o di quelle comunità comprensoriali ai quali l'automatismo dei criteri di suddivisione dei fondi congiuntamente al finanziamento di opere in base ad eventuali programmi particolari non assicura un concorso finanziario della provincia commisurato alla reale entità dei bisogni.

Art. 6.

Approvazione dei progetti

Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo provinciale utilizzato e la quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall'ente.

Il parere tecnico-amministrativo di spettanza dell'organo consuntivo della provincia è espresso dal comitato tecnico-amministrativo se la spesa prevista supera l'importo di lire 300 milioni. Se la spesa è compresa fra lire 100 milioni e lire 300 milioni, il parere è espresso dalla direzione tecnica provinciale (ufficio tecnico). Per progetti di importo inferiore a lire 100 milioni non è prescritto il parere dell'organo consultivo.

Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia dei lavori.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate totalmente o parzialmente con i fondi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 7.

Affidamento dei lavori in concessione

L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può essere affidata in concessione ad enti che possiedano i requisiti necessari.

In questo caso agli stessi enti deve essere trasferito il contributo assegnato dalla provincia per la realizzazione dell'opera secondo modalità da definirsi fra ente beneficiario ed ente esecutore con apposita convenzione.

Art. 8.

Concessione del contributo. Anticipazioni

Preso atto della deliberazione adottata dall'ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell'art. 6, l'assessore ai lavori pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell'ente che i lavori hanno avuto inizio, dispone con proprio decreto la liquidazione all'ente di una anticipazione pari al 50 % del contributo previsto a finanziamento dell'opera.

Il residuo 50 % a saldo del contributo provinciale è liquidato, parimenti con decreto dell'assessore ai lavori pubblici, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima anticipazione concessa.

Qualora un comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla provincia con il fondo di cui all'art. 3 per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la giunta provinciale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

Art. 9.

Appalto dei lavori

Fino all'entrata in funzione dell'albo degli appaltatori istituito dalla provincia, le imprese che eseguono i lavori finanziati con la presente legge, come pure altri lavori pubblici di interesse provinciale, devono essere iscritte nell'albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, qualora l'importo dei lavori assunti sia superiore a lire 75 milioni.

Al fine dell'esecuzione di tutti i lavori pubblici di interesse provinciale gli importi di classificazione per i quali le imprese risultano iscritte nelle categorie e sottocategorie dell'albo sono triplicati.

Qualora si siano esperimentate infruttuosamente le licitazioni private oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private, i lavori che non hanno potuto essere appaltati possono eseguirsi in economia.

Art. 10.

Obbligo del rendiconto

Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'assessorato provinciale dei lavori pubblici, immediatamente dopo l'emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 11.

Mutui e loro garanzia da parte della provincia

Ove per il finanziamento di opere pubbliche i comuni o i loro consorzi deliberino l'assunzione di mutui presso istituti di credito, la giunta provinciale è autorizzata a garantire le rate di ammortamento a carico degli enti mutuatari.

Nel caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite delle suddette rate da parte degli enti mutuatari, dietro semplice notificazione dell'insolvenza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, l'amministrazione provinciale provvede al pagamento delle quote scadute, aumentate degli interessi, con ciò sostituendosi all'ente mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. Ricorrendo questa ipotesi, l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare sulle somme di spettanza del tesoriere dell'ente inadempiente, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari a ciascuna quota scaduta e non pagata, aumentata degli interessi applicati dall'istituto mutuante.

Per l'erogazione delle eventuali spese derivanti dalla concessione di garanzia e per i corrispondenti conseguenti recuperi delle somme pagate è autorizzata annualmente l'iscrizione di appositi capitoli di entrata e di uscita nel bilancio provinciale.

Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

Le leggi provinciali 20 settembre 1973, n. 62 e 2 settembre 1974, n. 9, sono abrogate.

Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai comuni in applicazione delle leggi provinciali richiamate al comma precedente saranno detratti dagli importi spettanti agli stessi comuni ai sensi della presente legge.

Art. 13.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 10.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975, di cui lire 10.000 milioni in attuazione dell'art. 1 e lire 500 milioni in attuazione dell'articolo 11 della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

Cap. 4275. — Spese per la concessione di contributi in conto capitale per il finanziamento di opere pubbliche degli enti locali	L.	10.000.000.000
Cap. 4360. — Garanzia a favore degli enti locali della provincia su mutui assunti per opere pubbliche	»	500.000.000
	L.	10.500.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	10.500.000.000

Art. 15.

In attesa della ristrutturazione degli organi consultivi della provincia in materia di lavori pubblici, la ripartizione di competenza operata con il secondo comma dell'art. 6 trova applicazione anche nell'esame dei progetti di lavori pubblici sia di competenza della provincia, che degli altri enti locali, in quest'ultimo caso indipendentemente dalla concessione da parte della provincia di un contributo sulla spesa.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 giugno 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(6607)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752300)